



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche socio sanitarie)

Progetto di legge relativo a:

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA
DI POLITICHE SANITARIE E DI POLITICHE SOCIALI**

**Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del
regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N 115
d'iniziativa della Giunta regionale

Licenziato il 31 marzo 2022

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 40	35	0	5
Maggioranza richiesta	n. 21			

Relatore in aula il consigliere Silvia MAINO.

Correlatore in aula il consigliere Anna Maria BIGON.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI POLITICHE SANITARIE E DI POLITICHE SOCIALI

Relatore il Consigliere Silvia MAINO,

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

con il presente disegno di legge, atteso il mutato contesto socio economico, profondamente cambiato anche a seguito della pandemia da Covid-19, uno degli obiettivi da porsi deve essere la migliore efficacia dell'azione pubblica.

Fra gli strumenti più idonei a garantire la qualità dei testi legislativi vi è quello della manutenzione normativa, che impone un costante monitoraggio della normativa esistente, con l'obiettivo di rendere l'applicazione delle norme più aderente alle finalità individuate dal legislatore, perseguendo obiettivi di qualità del "prodotto normativo", con riguardo alla sua omogeneità, chiarezza e proprietà della formulazione.

Per queste finalità si propone, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale.

Nello specifico il testo del disegno di legge interviene in materia di sanità e sociale e si compone di n. 15 articoli, Il testo si conclude con le disposizioni transitorie e finali.

Il Capo I riguarda la sanità e si compone di 10 articoli che modificano alcune leggi regionali: in particolare, l'articolo 1 modifica l'art. 3 della L.R. 22/2002 relativamente all'autorizzazione alla realizzazione con stralcio dell'ultimo periodo del comma 3, dove si rimanda ad un provvedimento di Giunta regionale per individuare i casi riferiti alle strutture ospedaliere realizzate da privati, in cui avvalersi del parere della CRITE.

L'articolo 2 analogamente prevede per la medesima legge succitata, una semplificazione della procedura di accreditamento limitando il parere della CRITE alla sola procedura di rilascio di nuovo accreditamento.

L'articolo 3 prevede una modifica alla L.R. 26/2019 in materia di donazioni in sanità e prevede che il parere della CRITE sia riservato alle sole donazioni di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

L'articolo 4 prevede una modifica alla L.R. 5/2001 relativamente all'articolo 15 sulla ricerca sanitaria finalizzata attraverso la quale si intende affidare alla Regione l'emanazione del bando e l'attribuzione di finanziamenti per la ricerca finalizzata consentendole di stabilire di volta in volta se avvalersi del proprio ente strumentale o se gestire il procedimento in autonomia.

L'articolo 5 concerne modifiche alla L.R. 40/1989 in materia di acque minerali, specificatamente si inserisce un adeguamento normativo nella definizione degli organi competenti delle Aziende ULSS e specificazioni nella qualificazione dei laboratori di analisi e alcuni altri richiami per l'adeguamento del testo.

L'articolo 6 abroga la L. R. n. 14/2006 per semplificare ancor di più gli aspetti procedurali e amministrativi e i requisiti igienico sanitari per l'esercizio dell'attività di smielatura a livello hobbistico-amatoriale.

L'articolo 7 e il successivo art. 8 invece riguardano la L.R. 18/2010 che contiene norme in materia funeraria prevedendo l'uno che le funzioni di medico necroscopo sono svolte da medici individuati dall'azienda ULSS tra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario regionale, in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio, l'altro prevede la possibilità di effettuare il trasferimento provvisorio della salma, verso il luogo scelto dai familiari, dove esporre il deceduto per le sue onoranze, entro l'arco temporale delle trenta ore del decesso; è ammesso anche nel caso di visita necroscopica già eseguita e il trasferimento della salma può avvenire anche verso Comuni al di fuori della Regione Veneto, oppure per salme provenienti da Comuni di altre Regioni, purché nel rispetto della locale previsione normativa.

L'articolo 9 dispone l'abrogazione della L.R. n. 27/2004, in adeguamento alle modifiche intervenute in materia di Livelli essenziali di assistenza, mentre l'articolo 10 contiene una modifica alla L.R. 48/2018 mediante la soppressione di una parte del procedimento amministrativo per l'approvazione del PDTA ritenuto gravoso e proposto quindi in un'ottica di semplificazione.

Il Capo II riguarda il settore sociale e si compone di due articoli: in particolare l'articolo 11 modifica la L.R. 55/1982 proponendo l'interpretazione autentica dell'articolo 12 comma 2 lettera a) chiarendo le conseguenze giuridiche del riconoscimento giuridico delle Ipab di competenza della Regione del Veneto, al fine di evitare fattispecie dubbie.

L'articolo 12 contiene modifiche alla L.R. 18/2005 mediante aggiornamento dei requisiti per concorrere alla gestione del servizio civile regionale volontario a seguito della mancata istituzione del registro nazionale.

L'articolo 13, che riguarda una modifica alla LR n. 21/2010 istitutiva del Servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio sanitario veneto, è stato inserito nel corso dell'istruttoria svolta in commissione.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo III con gli articoli 14 e 15: il primo contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; il seguente prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale è stata allegata contestualmente alla presentazione del disegno di legge.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 15 marzo 2022.

La Prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 30 marzo 2022, allegando le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali.

La Quinta commissione consiliare nella seduta del 31 marzo 2022 ha licenziato, a maggioranza, con modifiche, il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Brescacin e i consiglieri Bisaglia, Giacomini, Maino, Zecchinato (Zaia Presidente), Finco, Pan, Rigo (Liga Veneta per Salvini Premier), Formaggio, Razzolini, Soranzo, Speranzon (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), Venturini (Forza Italia - Berlusconi – Autonomia per il Veneto), Piccinini (Veneta Autonomia), Barbisan (Gruppo Misto).

Hanno espresso voto di astensione i consiglieri Bigon (Partito Democratico Veneto), Guarda (Europa Verde) e Lorenzoni (Gruppo Misto).

Viene designato relatore in aula il consigliere Maino.

Viene designato correlatore in aula il consigliere Bigon.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI POLITICHE SANITARIE E DI POLITICHE SOCIALI

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche sanitarie

Art. 1 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie socio-sanitarie e sociali".

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, è sostituito dal seguente:

"3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato alla positiva valutazione della compatibilità del progetto con la programmazione socio-sanitaria regionale, definita in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Per le strutture di cui al comma 2, la compatibilità con la programmazione socio-sanitaria è attestata nel parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente. Esclusivamente per le strutture private che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero di cui al comma 2, il parere obbligatorio e vincolante della compatibilità con la programmazione socio-sanitaria è rilasciato dalla struttura regionale competente acquisito, si istanza del privato, il parere tecnico sul progetto definitivo della struttura regionale competente."

Art. 2 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie socio-sanitarie e sociali".

1. All'articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: *"e il rinnovo"* sono soppresse;
- b) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: *"La procedura per il rinnovo dell'accREDITamento dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie prende avvio a seguito di istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) c) e d) da parte di Azienda Zero e si conclude con provvedimento della Giunta regionale, rilasciato sulla base del parere dell'Azienda ULSS in merito al fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali se ne prescinde, nonché del parere del dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria."*

Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2019, n. 26 "Interventi regionali in materia di donazioni in sanità".

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2019, n. 26 le parole: *" , per l'acquisto dei quali è previsto, dalle vigenti disposizioni regionali, il parere della CRITE"* sono sostituite dalle seguenti: *"di valore pari o superiore alla soglia comunitaria o, che, a prescindere dall'importo, comportano utilizzo di materiale di consumo o che rappresentano una innovazione nella pratica clinica"*.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2019, n. 26 è inserito il seguente:

“3 bis. Il parere della CRITE di cui al comma 1 e di cui al comma 1 dell'articolo 3 è preceduto da una documentata istruttoria in cui l'ente destinatario della donazione ne attesta la coerenza con gli obiettivi clinici, l'intervenuta valutazione sugli aspetti relativi all'efficacia, alla sicurezza, alla fattibilità e sostenibilità economica e organizzativa relativa ad installazione, uso e manutenzione.”.

3. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 16 luglio 2019, n. 26 le parole: *“il valore delle donazioni di cui all'articolo 4, comma 1,”* sono soppresse.

Art. 4 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)”.

1. L'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, è sostituito dal seguente:

“Art. 15 - Ricerca sanitaria finalizzata

1. La Regione del Veneto promuove e sostiene la ricerca sanitaria finalizzata quale strumento per migliorare il servizio sanitario regionale, la qualità della vita e lo stato di salute della popolazione.

2. La Giunta regionale approva ogni due anni, con apposita deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, il bando di ricerca finalizzata che individua le aree e i settori della ricerca di maggior interesse per il servizio sanitario regionale, sui quali l'Azienda Zero, le aziende ULSS, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati e, per il loro tramite, le università degli studi e i soggetti ed organismi pubblici e privati operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria, possono presentare progetti di ricerca. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale determina altresì l'ammontare del finanziamento da destinare alla realizzazione dei progetti.

3. La Giunta regionale ammette a finanziamento i progetti valutati secondo le modalità e i criteri definiti dal bando di cui al comma 2.

4. Per lo svolgimento dell'attività tecnico-scientifica e amministrativa connessa al bando la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione di Azienda Zero o del Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS.”.

Art. 5 - Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. Alla lettera e) del comma 1, dell'articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 le parole: *“Settore igiene pubblica dell'unità locale socio sanitaria,”* sono sostituite dalle seguenti: *“Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS,”*.

2. All'articolo 38 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: *“all'unità locale socio-sanitaria”* sono sostituite dalle seguenti: *“al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS”;*

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS, acquisito il riconoscimento del Ministero della Sanità, previsto dall'articolo 30, lettera u) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'articolo 6, lettera t) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, trasmette

tutta la documentazione alla Giunta regionale corredata dal proprio parere tecnico per l'eventuale rilascio dell'autorizzazione.”.

3. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 la parola: “*dottore*” è sostituita dalla seguente: “*laureato*”.

4. All'articolo 44 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I contenitori, i tappi e gli altri oggetti utilizzati per il confezionamento dell'acqua minerale devono rispettare la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di materiali ed oggetti a contatto con alimenti, tra cui, ove pertinenti gli accertamenti previsti dal D.M. 21 marzo 1973 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.M. 17 febbraio 1981.”;

b) dopo il comma 2 bis, aggiunto dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa- collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria”, è aggiunto il seguente:

“2 ter. Il provvedimento di autorizzazione per l'utilizzo di materiali plastici per la realizzazione di contenitori e tappi per il confezionamento delle acque minerali naturali e loro prodotti derivati è sostituito dalla SCIA trasmessa all'Azienda ULSS competente per territorio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017 n. 29.”.

5. All'articolo 46 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 bis, aggiunto dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo” le parole: “*dell'unità locale socio sanitaria (ULSS)*” sono sostituite dalle seguenti: “*del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS*”.

Art. 6 - Abrogazione della legge regionale 28 luglio 2006, n. 14 “Norme igienico-sanitarie per l'attività di smielatura svolta a livello hobbistico-amatoriale”.

1. La legge regionale 28 luglio 2006, n. 14 “Norme igienico-sanitarie per l'attività di smielatura svolta a livello hobbistico-amatoriale” è abrogata.

Art. 7 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Nelle strutture socio-sanitarie residenziali per anziani o non autosufficienti e per le strutture intermedie le funzioni di medico necroscopo sono svolte dal medico operante presso la struttura stessa, individuato nominativamente dall'Azienda ULSS.”.

Art. 8 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”.

1. L'articolo 11 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 Trasferimento entro le trenta ore

1. *Entro trenta ore dal decesso, a cura dell'impresa funebre formalmente incaricata dai familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, siti anche in Comune diverso, compresi quelli di altre Regioni, purché tale trasferimento sia compatibile con la normativa regionale di destinazione.*

2. *L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito.*

3. *L'eventuale redazione del certificato necroscopico al termine delle procedure di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" non costituisce impedimento ad un possibile trasferimento del defunto a cofano aperto entro trenta ore dal decesso.*

4. *In caso di trasferimento entro trenta ore dal decesso, il cadavere è riposto in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che, comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica."*

Art. 9 - Abrogazione della legge regionale 26 novembre 2004, n. 27 "Norme per la concessione gratuita dei farmaci di fascia C ai malati gravi non ospedalizzati".

1. La legge regionale 26 novembre 2004, n. 27 "Norme per la concessione gratuita dei farmaci di fascia C ai malati gravi non ospedalizzati" è abrogata.

Art. 10 - Modifica all'allegato alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio-sanitario regionale 2019-2023."

1. Al punto 3.1 "L'organizzazione del sistema socio sanitario del Veneto" del paragrafo 3. "I percorsi diagnostici terapeutici assistenziali" della Parte I dell'allegato alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, con riferimento a "I percorsi diagnostico terapeutici assistenziali", le parole: *"accompagnata da una relazione sulla sostenibilità economica per l'utilizzo delle risorse nel percorso delineato che deve essere sottoposta a valutazione della CRITE"* sono soppresse.

CAPO II - Disposizioni in materia di politiche sociali

Art. 11 - Interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e ulteriori disposizioni.

1. L'articolo 12, comma 2, lettera a) della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 si interpreta nel senso che il riconoscimento giuridico è finalizzato all'attribuzione, alle nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), della personalità giuridica pubblica.

2. Le attività di controllo e vigilanza sulle IPAB della struttura regionale competente sono disciplinate dall'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003".

Art. 12 - Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 "Istituzione del servizio civile regionale volontario."

1. All'articolo 4 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *“Accreditamento Enti di servizio civile”*;
- b) al comma 1 le parole *“in apposito registro tenuto presso l'ufficio per il servizio civile regionale di cui all'articolo 10”* sono sostituite dalle seguenti: *“all'Albo del Servizio civile universale, siano essi Enti Capofila ovvero Enti di accoglienza.”*;
- c) al comma 2 le parole *“Possono chiedere l'iscrizione al registro di cui al comma 1”* sono sostituite dalle seguenti: *“Possono partecipare ai progetti, con il ruolo di organismi di accoglienza dei volontari, in qualità di Partner,”*;
- d) al comma 3 le parole *“al registro”* sono sostituite dalle seguenti: *“all'Albo del Servizio civile universale”*.

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18, le parole *“al registro”* sono sostituite dalle seguenti: *“all'Albo”*.

3. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18, è soppressa.

Art. 13 – Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto”.

1. Al comma 3 bis dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21, le parole: *“I soggetti così come individuati all'articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, ad esclusione dei direttori generali delle Aziende ULSS”* sono sostituite dalle parole: *“I soggetti delle strutture sanitarie, sociali o socio-sanitarie, persone fisiche o giuridiche, operanti nel territorio della Regione del Veneto, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono costituite o denominate, che siano destinatarie di pubblici finanziamenti o di convenzioni con la pubblica amministrazione in base alle quali erogano dei servizi, ad esclusione dei direttori generali delle aziende e degli istituti del servizio sanitario regionale”*.

2. Al comma 3 ter dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 le parole: *“Per i direttori generali delle Aziende ULSS”* sono sostituite dalle parole: *“Per i direttori generali delle aziende e degli istituti del servizio sanitario regionale”*.

CAPO III - Disposizioni finali

Art. 14 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 15 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche sanitarie.....	5
Art. 1 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie socio-sanitarie e sociali".....	5
Art. 2 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie socio-sanitarie e sociali".....	5
Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2019, n. 26 "Interventi regionali in materia di donazioni in sanità".....	5
Art. 4 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)".....	6
Art. 5 - Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".....	6
Art. 6 - Abrogazione della legge regionale 28 luglio 2006, n. 14 "Norme igienico-sanitarie per l'attività di smielatura svolta a livello hobbistico- amatoriale".....	7
Art. 7 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria".....	7
Art. 8 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria".....	7
Art. 9 - Abrogazione della legge regionale 26 novembre 2004, n. 27 "Norme per la concessione gratuita dei farmaci di fascia C ai malati gravi non ospedalizzati".....	8
Art. 10 - Modifica all'allegato alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio-sanitario regionale 2019-2023.".....	8
CAPO II - Disposizioni in materia di politiche sociali.....	8
Art. 11 - Interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e ulteriori disposizioni.....	8
Art. 12 - Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 "Istituzione del servizio civile regionale volontario.".....	8
Art. 13 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 "Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto".....	9
CAPO III - Disposizioni finali	9
Art. 14 - Clausola di neutralità finanziaria.	9
Art. 15 - Entrata in vigore.....	9